

Comune di Cabras

Provincia di Oristano



Comuni de Crabas

Provincia de Aristanis

ORDINANZA N. 30 DEL 21/03/2020 prot. n. 6564 del 21.03.2020

IL SINDACO

OGGETTO: DISPOSIZIONI RESTRITTIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN AMBITO COMUNALE.

VISTI

L'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 relativa a ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Ordinanza n. 9 del Presidente della Regione Sardegna del 14.03.2020 Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza n. 6 del Presidente della Regione Sardegna del 13.03.2020 Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Sardegna del 09.03.2020 Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Nota esplicativa del Presidente della Regione Sardegna all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020 Nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 e il territorio regionale della Sardegna di cui all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020

PRESO ATTO

dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in Sardegna, intende adottare ulteriori misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nel proprio territorio amministrato;

dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 che fino alla data del 25 marzo stabilisce che:

- è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
- restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

CONSIDERATO

che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza;

TENUTO CONTO

che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: "Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico", si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il precetto di ogni forma di assembramento in particolar modo presso gli enti erogatori di servizi pubblici e presso gli esercizi commerciali di maggiore entità;

RITENUTO

- di dover meglio specificare per il territorio comunale l'applicazione delle prescrizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 estendendone gli effetti fino alla data di validità della presente Ordinanza;
- che occorra rendere obbligatorio l'uso delle maschere in luogo pubblico quale protezione personale e ancor più quale barriera di diffusione del virus da parte di soggetti non già identificati come positivi al coronavirus e pertanto non già sottoposti ad alcuna restrizione di legge;
- che occorra adottare specifici provvedimenti di regolamentazione delle operazioni di effettuazione della spesa presso gli esercizi commerciali di maggiore entità, con particolare attenzione alla frequenza massima settimanale per nucleo familiare,
- che occorra individuare una disciplina applicativa più accurata delle condizioni di sanificazione degli ambienti soggetti a traffico di persone quali enti erogatori di servizi pubblici e presso gli esercizi

commerciali di maggiore entità;

DATO ATTO

delle risultanze della riunione del COC COVID 19 realizzata alla presente data 21.03.2020;

VISTO

- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- il D.Lgs. n.1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- il D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

ORDINA

- a) Al fine della protezione personale e della costituzione di una barriera di diffusione del virus, in particolare da parte di soggetti non già identificati come positivi al coronavirus e pertanto non già sottoposti ad alcuna restrizione di legge, è fatto obbligo a tutti i soggetti residenti o presenti nel territorio comunale di accedere, rigorosamente provvisti di mascherine, all'interno degli edifici erogatori di servizi pubblici (Comune, Poste, Banche, altri uffici), negli esercizi commerciali di qualunque dimensione o tipologia, nelle dimore o altro luogo chiuso di terzi, all'interno degli abitacoli delle automobili con presenza di più persone, e in generale in tutti i luoghi anche esterni nei quali si configura incontro ravvicinato di persone, quali le file d'attesa,
- b) Gli Uffici pubblici, gli esercizi commerciali hanno l'obbligo di:
 - predisporre, per la durata di apertura, presso gli ingressi frequentati da pubblico, appositi dispenser di guanti monouso. Gli avventori hanno l'obbligo di indossare gli stessi per tutta la durata della loro presenza all'interno dell'area di esercizio. I guanti devono essere cestinati all'uscita degli Uffici o esercizi commerciali.
 - installare nella soglia passante all'ingresso, a pavimento, per la durata di apertura, uno straccio adeguatamente imbibito di soluzione igienizzante che costituisca passaggio obbligato per l'utenza, o altro sistema che garantisca l'igienizzazione delle soles esterne delle scarpe;
 - intensificare l'igiene delle superfici aperte al pubblico e in particolare quelle che hanno un uso promiscuo o costituiscono passaggio interno-esterno, quali le sale di attesa, le poltroncine, le maniglie, i corrimano, i carrelli dei supermercati, le pulsantiere per il pagamento o prelievo (bancomat, pagamento distribuzione tabacchi, carburanti e analoghi);
- c) la spesa presso le medie strutture di vendita a prevalenza alimentare nel territorio comunale, è consentita per un massimo di due ingressi complessivi a settimana e per un massimo di due soggetti diversi per nucleo familiare. I titolari delle strutture di vendita hanno l'obbligo di apporre, prima del pagamento, un timbro di annullamento della spesa presso il modulo personale ("cartella della spesa") del cliente. Il modello del modulo è predisposto dal Comune di Cabras, è compilato dal cliente e valevole per tutta la durata della presente ordinanza. Solamente per il caso del primo annullamento della cartella della spesa, gli addetti del supermercato hanno l'obbligo di registrare il nominativo e

indirizzo del cliente in apposito registro. Gli elenchi dei clienti registrati dovranno essere comunicati via pec, entro 72h dalla registrazione, al Comune di Cabras all'indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it;

- d) che nelle medie strutture di vendita a prevalenza alimentare i servizi di cassa o da banco per i quali non è possibile garantire la distanza minima di sicurezza di un metro, siano provvisti di separazione fisica mediante sistemi di pannellatura protettiva;
- e) la chiusura domenicale delle attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle edicole e dei distributori di carburante, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 3 aprile salvo nuovo provvedimento;
- f) il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, degli impianti sportivi a libera fruizione, presenti all'interno di parchi e giardini pubblici;
- g) il divieto di utilizzo delle biciclette per ragioni ludico-ricreativo. Rimane consentito l'uso delle biciclette per le sole ragioni previste nel DPCM 2929 del 11/03/2020;
- h) il divieto di sostare sulle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade;
- i) è ammesso spostarsi individualmente dalla propria residenza, dimora o domicilio per attività motoria o per consentire agli animali domestici l'espletamento dei bisogni fisiologici, in tal caso muniti degli appositi sacchetti, per 15 minuti ed entro 200 metri dalla propria residenza, dimora o domicilio;
- l) la chiusura al pubblico del cimitero comunale;
- m) lo svolgimento del servizio di Ecocentro comunale attraverso prenotazione telefonica

RACCOMANDA

Che gli esercizi commerciali promuovano il servizio di consegna domiciliare della spesa su prenotazione. Il personale addetto dovrà essere munito dei necessari dispositivi costituiti da maschera e guanti e igienizzante pronto all'uso nel corso del servizio.

DISPONE

Che in materia di notifica degli atti da parte del messo comunale, a seguito delle misure adottate per il contenimento del coronavirus, verranno effettuate sole le notifiche urgenti e indifferibili e ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; gli atti in deposito presso la casa comunale potranno essere ritirati solo su appuntamento.

La presente ordinanza ha decorrenza odierna e vale fino al 03.04.2020.

A chiunque violi il presente provvedimento verrà applicata la sanzione penale di cui all'art. 650 c.p., restando salva la possibilità che si configuri una più grave ipotesi di reato.

E' demandato alla Polizia Locale ed a tutte le forze di polizia il controllo del rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza è trasmessa a:

- Prefettura di Oristano – protcivile.pref_oristano@interno.it
- Questura di Oristano gab.quest.or@pecps.poliziadistato.it
- Stazione Carabinieri di Cabras
- Al servizio di Polizia locale

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60gg oppure Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Cabras, 21 Marzo 2020

Il Sindaco
ANDREA ABIS